

in carta semplice

Allo Sportello Unico
per le Attività Produttive
dell'Unione
della Romagna Faentina

Unione della Romagna Faentina	
Tit. _____	Cl. _____
Fascicolo _____	
Data _____	
Prot. Gen. _____	

Presentata all'Ufficio di in data/...../.....
(Comune dell'Unione)

Oggetto: comunicazione di variazioni intervenute in associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

Il/la sottoscritto/a

Cognome nome

CF | | | | | | | | | | | | | | | |

data di nascita/...../..... Cittadinanza sesso M F

luogo di nascita: Stato Provincia Comune

residenza: Comune CAP

in (Via, Piazza, ecc.) n Tel.

in qualità di:

legale rappresentante (Presidente) del Circolo Privato
(denominazione)

con sede nel Comune di CAP Provincia

in (Via, Piazza, ecc.) n Tel.

autorizzato ad inoltrare la presente in forza dei poteri conferiti dai soci

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti del DPR 235/2001 **(1)** che nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci nei locali del Circolo sono intervenute le seguenti variazioni relative:

- al Presidente;
- al Delegato alla somministrazione;
- all'Ente nazionale con finalità assistenziali;
- alle condizioni previste dagli artt. 148, 143, 149 del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - Tuir). **(2)**

Ai fini di cui sopra il legale rappresentante sopra meglio generalizzato sotto la propria responsabilità, e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 445/2000 **(3)** e dall'art. 495 **(4)** del codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e nell'uso di atti falsi,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPR 235/2001 **(1)**

- che la variazione intervenuta consiste in *(descrivere la modifica)*
- che l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce il circolo o l'associazione è il seguente **(a)**
- che il tipo di attività di somministrazione che si intende svolgere è il seguente:
 - somministrazione di bevande analcoliche;
 - somministrazione di bevande alcoliche;
 - somministrazione di alimenti preconfezionati;
 - preparazione e cottura di alimenti mediante l'uso di cucine;
 - altro *(descrivere le modalità)*
- che l'ubicazione dei locali adibiti a somministrazione è in Comune di
- (Via, Piazza, ecc.)* n
- che la superficie dei locali adibiti a somministrazione è di mq
- che l'associazione o circolo si trova nelle condizioni previste dagli artt. 148, 143, 149 del DPR 917/1986 - testo unico delle imposte sui redditi; **(2)**
- che il locale dove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria e di sorvegliabilità dei locali (art. 4 del DM 564/1992); **(5)**
- che il numero dei soci iscritti alla data odierna è di n
- che nei locali del Circolo: **(b)** *(barrare casistica che interessa)*
 - non vengono detenuti apparecchi elettrici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del RD 773/1931;
 - vengono detenuti apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del RD 773/1931 (in questo caso deve essere presentata apposita Scia in relazione agli artt. 86 e 110, commi 6 e 7 del RD 773/1931 e tenuta esposta la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 c. 1 del TULPS); **(6)**
- che nei locali del circolo: *(barrare casistica che interessa)*
 - vengono praticati giochi leciti (carte, ecc) - in quest'ultimo caso deve essere presentata apposita Scia in relazione agli artt. 86 e 110 del TULPS e tenuta esposta la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 c. 1 del TULPS; **(6)**
 - non vengono praticati giochi leciti;
- che nei confronti del legale rappresentante del circolo non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (antimafia) **(7)** e che lo stesso possiede i requisiti morali previsti dalle disposizioni vigenti (art. 71 del D.Lgs 59/2010); **(8)**
- che il servizio di somministrazione: *(barrare il quadratino corrispondente)*
 - è stato appaltato;
 - non è stato appaltato; **(c)**
- che il delegato *(da compilare nel caso di appalto del servizio)* alla somministrazione è il sig:

Cognome nome

data di nascita/...../..... Cittadinanza sesso M F

luogo di nascita: Stato Provincia Comune

residenza: Comune CAP

in *(Via, Piazza, ecc.)* n Tel.

– Oppure (da indicare nel caso in cui il servizio di somministrazione ai soci non sia stato appaltato):

autogestione dei soci

- che nei confronti del delegato alla somministrazione nel circolo non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (antimafia) e che lo stesso possiede i requisiti morali previsti dalle disposizioni vigenti (artt. 11 e 92 del TULPS); **(7) (9)**
- che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di somministrazione riservata ai soci.

Il legale rappresentante, consapevole di quanto disposto nell'art. 2 c. 6 del DPR 235/2001, si obbliga a comunicare immediatamente al comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al c. 2 dell'art. 2 del DPR 235/2001 in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'art. 3 c. 6 lett. E) della L 287/1991, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 148, 143, 149 (ente non commerciale) del DPR 917/1986.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole:

- dei propri diritti in materia di "privacy" di cui al D.Lgs 196/2003; **(10)**
- che il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio SUAP dell'Unione della Romagna Faentina;
- che i dati forniti sono necessari all'istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;
- che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dall'Unione della Romagna Faentina solo per l'espletamento dell'istruttoria del presente procedimento.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 - art. 76. (3) (Nel caso di firma apposta NON in presenza dell'addetto dell'ufficio dovrà essere allegata fotocopia di un documento d'identità valido del dichiarante. Nel caso di firma apposta in presenza dell'addetto dell'ufficio la persona dovrà essere identificata con estremi del documento d'identità)

In fede il Presidente

In fede il Delegato

(in caso di appalto del servizio di somministrazione)

.....

.....

Allegati: (barrare il quadratino corrispondente)

- fotocopia atto costitutivo e statuto del circolo;
- relazione illustrativa sulla natura dell'attività;
- planimetria dei locali, con evidenziazione della zona dove viene effettuata la somministrazione;
- fotocopia del verbale dell'elezione del Presidente o atto equipollente;
- dichiarazione di appartenenza rilasciata da un'Associazione Nazionale riconosciuta dal Ministero dell'Interno; **(a)**
- copia completa di un documento di identità valido del dichiarante e del Delegato alla somministrazione, in applicazione del DPR 445/2000 art. 38. **(3)**

Indicare un referente (associazione, studio commerciale, altri) per eventuali comunicazioni (solo se diverso dal richiedente):

..... (tel. /

fax / e-mail @

① CHIARIMENTI, AVVERTENZE E SPIEGAZIONI

LA SOMMINISTRAZIONE E' ESCLUSIVAMENTE RISERVATA AI SOCI DEL CIRCOLO

(a) Allegare copia della dichiarazione di appartenenza ad una Associazione Nazionale riconosciuta dal Ministero dell'Interno con nominativo del Presidente in carica (Circolare del Ministero dell'Interno 559/c.19144.12000 a(1) del 20/04/1996) (8)

(b) Per gli apparecchi automatici posizionati nel circolo di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, occorre presentare apposita Scia.

N.B. Nei circoli privati (non aperti al pubblico) l'esercizio di giochi leciti (carte, biliardo ecc) è sottoposto all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 19 della L 241/90 in relazione all'art. 86 e 110 del TULPS.

📖 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(1) DPR 235/2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati" - art.2

2. Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:

a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;

b) il tipo di attività di somministrazione;

c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;

e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge (vedi ora D.Lgs 147/2012 e circolare MISE 3656/c del 12/09/2012).

6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi (ora artt. 148, 143, 149 del DPR 917/1986) e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

(2) DPR 917/1986 - Testo Unico Imposte sui Redditi (t.u.i.r.): artt. 148, 143, 149

(3) DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa" - art. 76: norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

(4) Codice Penale - art.495: falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico. La reclusione non è inferiore ad un anno: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome. La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

(5) DM dell'Interno 564/1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" - art. 4

Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

(6) Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps) - artt. 86 e 110

Art. 86. Non possono esercitarsi senza la licenza del questore alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo sono limitati ai soli soci.

La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al 5° comma dell'art.110 e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti.

La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dall'amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.

art.110. 1.In tutte le sale da bigliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco, deve essere esposta una tabella, vidimata da questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse.

2.Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto di scommesse.

3.L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

4.Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

5.Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore a 1Euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di 10 volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a 12 secondi.

6.Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad 1Euro, che distribuiscono, direttamente o immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a 10 volte il costo della partita.

7.Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L.1.000.000 a L.10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Se il contravventore è titolare di licenze per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente con l'ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

8.Oltre a quanto previsto dall'art.100 il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo può sospendere la licenza del trasgressore informandone l'autorità competente al rilascio per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

(7) D.Lgs 159/2011 "Disposizioni contro la mafia" - art. 67

In caso di società le dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate nell'art. 2 del DPR 252/1998 ai fini antimafia vanno rese:

- per le Snc da parte di tutti i soci;
- per le Sas da parte dei soci accomandatari;
- per le società di capitali (ad es. Srl, Spa, ecc.) dal legale rappresentante ed eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione come previsto dall'art. 2 DPR 252/1998.

(In questi casi le dichiarazioni andranno rese su moduli a parte da unire all'istanza con allegata la fotocopia di un documento di identità valido per ciascuna persona dichiarante).

(8) RD 773/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" - artt. 11 e 92

Art.11 Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;*
- 2. a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.*

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persone autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art.92 Oltre a quanto previsto dall'art.11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art.89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

(9) D.Lgs 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" - art. 71

(10) D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SCIA

Il presente modello deve essere inoltrato in modalità telematica nel caso di istanza presentata da impresa.

Il presente modello può essere presentato in modalità cartacea (tramite il servizio postale o consegnato a mano presso gli uffici del SUAP dell'Unione della Romagna Faentina) solo nel caso sia inoltrato da soggetto non costituente impresa; nel caso di presentazione cartacea dell'istanza direttamente al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina devono essere redatte due copie e **la copia restituita all'utente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L 241/1990 relativamente al procedimento di cui al presente atto.**

La data di avvio del procedimento corrisponde:

- alla data di presentazione dell'istanza in modalità telematica;
- alla data riportata nel frontespizio del presente modello in caso di presentazione cartacea con consegna presso il Suap dell'Unione della Romagna faentina; nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale da parte di soggetto non costituente impresa la data di avvio del procedimento è quella di spedizione della raccomandata o qualora l'istanza sia trasmessa non a mezzo di raccomandata quella di ricevimento dell'istanza da parte dell'Unione della Romagna Faentina.

Il procedimento di controllo deve *concludersi* entro 60 giorni; possono essere adottati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, salvo conformazione alla normativa.

Organo competente sul *diniego*: ricorso al Tar entro 60 giorni.

I rimedi esperibili in caso di *inerzia del Comune* sono: l'attività parte, salvo autotutela.

Responsabile del servizio:

Dr. Maurizio Marani Tel. 0546 691269; fax 0546 691264 - e-mail: maurizio.marani@romagnafaentina.it

PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

Ufficio per la visione degli atti:

Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) dell'Unione della Romagna Faentina
Piazza Rampi, 7 - 48018 Faenza.

p. il responsabile del procedimento
l'incaricato